

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4390

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, MACERATINI, BATTAGLIA,
BORNACIN, BUCCIERO, CASTELLANI Carla, CURTO,
CUSIMANO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI,
MONTELEONE, PACE, PASQUALI, PEDRIZZI, PONTONE,
SERVELLO, VALENTINO, ZANOLETTI, BONATESTA, NOVI,
PELLICINI e LAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1999

—————

Introduzione di percorsi d’istruzione, formazione ed informa-
zione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell’ambito
del sistema educativo d’istruzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di cinque anni dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il sistema prevenzionale italiano non è ancora un sistema compiuto, sia per quanto riguarda gli adempimenti e l'organizzazione a livello istituzionale, sia per quanto concerne l'applicazione diffusa nel mondo del lavoro.

Benché le ragioni siano molteplici, vi sono alcuni elementi che caratterizzano in modo deciso il contesto nazionale:

la scarsa attenzione prestata, nei passati decenni, al problema della sicurezza sia a livello istituzionale che a livello di impresa;

l'approccio di tipo *command and control* del sistema legislativo che ha affrontato il problema della sicurezza con una impostazione di tipo prescrittivo, settoriale e specifico con la conseguenza di generare nel tempo un rapporto di conflittualità tra autorità ed impresa, dove i vincoli venivano vissuti come fattori restrittivi alla produzione, con un atteggiamento orientato al mero rispetto della conformità.

La sicurezza e la prevenzione erano vissuti dalle aziende non come componenti di gestione aziendale capaci di generare un vantaggio competitivo, ma esclusivamente come oneri e centri di costo.

Il recepimento della normativa europea - direttiva 89/391/CEE e direttive particolari collegate - ha introdotto, nella nostra legislazione, un sistema prevenzionale basato sulla valorizzazione in chiave gestionale degli aspetti della sicurezza mediante un approccio organizzato e sistematico; in tale contesto, accanto alla maggiore responsabilizzazione richiesta all'imprenditore ed al coinvolgimento di tutte le figure - dal dirigente al lavoratore - è prevista, come necessaria e fon-

damentale, una rivisitazione del ruolo e dei compiti sia della pubblica amministrazione che delle istituzioni.

È indubbio che il decreto legislativo n. 626 del 1994 rappresenta una innovazione che presuppone una trasformazione culturale e di politica di ampio respiro.

Non a caso, seguendo un chiaro orientamento comunitario, uno degli assi portanti per la creazione di una cultura diffusa della sicurezza e della prevenzione è la formazione.

Formazione ed informazione, dunque, come momenti strategici del sistema prevenzionale in grado di agire sulla conoscenza, il coinvolgimento e il comportamento, senza i quali qualsiasi intervento risulterebbe inefficace.

Ma la cultura della sicurezza che, nella sua generalità, non riguarda solo il mondo della produzione, non può essere solo un patrimonio per addetti ai lavori ma deve costituire un substrato per tutti.

L'importanza della formazione scolastica per la creazione di qualunque aspetto culturale e professionale è un concetto universalmente riconosciuto; pertanto, non si comprende il ritardo accumulato nel nostro sistema educativo nei riguardi del problema della sicurezza sul lavoro.

Ciò, è ancora più grave, se ci si raffronta con gli altri Paesi dell'Unione europea dove, seppur a diversi livelli e con diverse caratterizzazioni, tale problema è invece considerato parte integrante della formazione scolastica, tant'è che, in alcuni casi, è oggetto di formazione-informazione già a partire dalla scuola di base.

La formazione e l'informazione sulla sicurezza hanno trovato una collocazione ben precisa nell'ambito della «formazione conti-

nua» sul lavoro e dell'informazione aziendale, come previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, assistendo al riguardo alla creazione di un sistema formativo *ad hoc* anche se privo della contemporanea presenza di un sistema di controllo e verifica della qualità e dell'efficacia degli interventi formativi.

Tuttavia, pur con le sue luci ed ombre, un sistema è stato avviato.

Nulla, invero, è stato fatto a livello di istruzione scolastica che, invece, dovrebbe costituire il primo e necessario stadio di formazione e di collegamento tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro.

Il presente disegno di legge, pertanto, vuole proporre:

l'istituzione di percorsi formativi da inserire in alcuni *curricula* scolastici, in particolare quelli a carattere tecnico e tecnologico, vista la loro incidenza diretta sulla preparazione delle figure professionali più vicine a tali problematiche;

la realizzazione di progetti a carattere formativo-informativo generale che interessino l'intero sistema scolastico per la diffusione della cultura della sicurezza.

Il disegno di legge *de quo* intende prestare, inoltre, la propria attenzione ai seguenti aspetti:

a) la differenziazione dei contenuti formativi in relazione alla tipologia di istruzione;

b) l'evoluzione del sistema educativo di istruzione ed in particolare gli attuali orientamenti in tema di riordino dei cicli scolastici;

c) l'innovazione delle metodologie didattiche derivanti dalle potenzialità offerte dalle nuove tecniche e strumenti della tecnologia dell'informazione;

d) le sinergie con il sistema di formazione extrascolastico (formazione continua nel lavoro) realizzando il più volte auspicato collegamento con il mondo del lavoro;

e) il collegamento con la formazione superiore sia a carattere universitario che extra-universitario;

f) il collegamento con i sistemi educativi in ambito comunitario;

g) la collaborazione e le risorse con enti ed istituzioni pubbliche nella ideazione e realizzazione di progetti informativi, sia a carattere nazionale che territoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge prevede l'introduzione di percorsi formativi e di iniziative di informazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell'ambito della scuola secondaria e nella scuola di base.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole ed istituti scolastici pubblici, privati, parificati e legalmente riconosciuti, secondo l'articolazione prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si intendono per:

a) scuola di base: ciclo scolastico del sistema educativo di istruzione che si raccorda tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria. La scuola di base, ciclo primario a carattere obbligatorio, si sviluppa nei cinque anni della scuola elementare e nei tre anni della scuola media inferiore ovvero nei sette anni;

b) scuola secondaria: ciclo scolastico secondario del sistema educativo di istruzione. A fini della presente legge gli attuali indirizzi si distinguono in:

1) area tecnica e tecnologica, comprendente attualmente tutti gli istituti tecnici e professionali qualsiasi sia l'indirizzo di studi;

2) area scientifica, classico-umanistica, artistica e musicale comprendente tutti

gli istituti e le scuole non compresi nell'area tecnica e tecnologica;

c) sistema educativo di istruzione: l'insieme articolato del sistema scolastico italiano, ad esclusione del sistema di studi a carattere universitario;

d) sistema educativo di formazione: sistema comprendente l'istruzione e la formazione tecnica superiore secondo quanto disciplinato dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la formazione continua secondo le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e le iniziative di educazione degli adulti secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Istituzione dell'insegnamento di «Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» nell'area tecnica e tecnologica della scuola secondaria)

1. Nell'ambito dei curricoli scolastici inerenti l'area tecnica e tecnologica di cui all'articolo 2, è istituito l'insegnamento di «Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro».

2. L'insegnamento di cui al comma 1 ha carattere biennale ed è inserito nei programmi di istruzione relativi all'ultimo biennio, ovvero al quarto e quinto anno del ciclo secondario dell'area tecnica e tecnologica.

3. L'insegnamento, i cui contenuti saranno dettagliati in successivi decreti e circolari ministeriali, ha carattere multidisciplinare ricoprendo aspetti tecnici, legislativi, organizzativi, gestionali e procedurali. L'articolazione biennale si basa sui seguenti criteri:

a) primo anno di insegnamento, comune a tutta l'area tecnica e tecnologica imperniato sugli aspetti generali, legislativi, metodologici, di organizzazione e di gestione della sicurezza nei sistemi aziendali;

b) secondo anno, specifico di ciascun indirizzo tecnico e tecnologico, in cui sono

ulteriormente approfonditi i contenuti del primo anno, tenendo conto della specificità dell'indirizzo, e sono affrontate le tematiche tecniche e procedurali proprie dello specifico ambito disciplinare di afferenza.

4. Al fine di favorire il collegamento con il mondo del lavoro e della produzione, il programma relativo al secondo anno di insegnamento deve prevedere attività di *stage* presso aziende pubbliche, private, enti o istituzioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero programma di istruzione. Le attività di *stage*, la cui articolazione e regolamentazione sarà riportata nei successivi decreti applicativi, sono pianificate e realizzate nell'ambito dell'autonomia degli istituti di istruzione con la collaborazione delle imprese o delle rispettive associazioni a livello territoriale.

5. Al fine di favorire il necessario collegamento con le realtà scolastiche, culturali, professionali e produttive degli Stati membri dell'Unione europea possono essere promosse iniziative di scambi culturali, *stage* e progetti formativi con omologhe istituzioni scolastiche e produttive degli Stati membri comunitari, con particolare riguardo ai programmi comunitari.

6. Al fine di favorire il collegamento con il sistema educativo di formazione, nell'ambito dei piani di offerta formativa (POF) e dell'autonomia degli istituti scolastici, possono essere avviati progetti ed attività formative, integrative e complementari del programma del secondo anno di insegnamento, in collaborazione o in convenzione con istituti, enti e centri di formazione professionale territoriali, anche nel quadro di accordi quadro tra Ministeri competenti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Analoghe iniziative possono essere realizzate in collegamento con il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e con il sistema di istruzione universitario.

Art. 4.

(Interventi formativi ed informativi per tutti i cicli secondari di istruzione)

1. Al fine di favorire la crescita culturale e civile sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Ministero della pubblica istruzione elabora un piano, a cadenza biennale, di progetti ed interventi a carattere formativo ed informativo da realizzarsi nelle scuole secondarie di tutto il territorio nazionale.

2. I contenuti e le procedure attuative dei progetti e delle attività di cui al comma 1 sono elaborate dal Ministero della pubblica istruzione anche di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e enti pubblici istituzionalmente competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. Nella elaborazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, deve indicare i contenuti strategici di massima cui devono uniformarsi i singoli interventi e le modalità di realizzazione in tutti gli istituti scolastici secondari.

4. Al fine di favorire il rapporto sul territorio tra mondo della scuola ed il tessuto produttivo territoriale, nell'ambito dei programmi biennali elaborati dal Ministero della pubblica istruzione di cui al comma 1, possano essere realizzate, da parte degli istituti scolastici, iniziative a carattere informativo territoriale, regionale, provinciale o locale, di concerto ed in collaborazione con associazioni di categoria, parti sociali, enti ed istituzioni maggiormente rappresentative delle realtà locali.

Art. 5.

*(Interventi formativi ed informativi
nella scuola di base)*

1. Al fine di favorire la crescita culturale e civile sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Ministero della pubblica istruzione elabora un piano, a cadenza biennale, di progetti ed interventi a carattere informativo da realizzarsi nelle scuole del ciclo primario di tutto il territorio nazionale.

2. I contenuti e le procedure di realizzazione delle iniziative di informazione sono elaborate dal Ministero della pubblica istruzione secondo piani biennali, anche con la collaborazione di istituzioni ed enti operanti nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. I contenuti delle iniziative di cui al comma 1, considerando la popolazione scolastica cui si rivolgono, devono essere decisamente orientate alla sensibilizzazione sul problema della sicurezza, non solo nel mondo del lavoro, con un chiaro riferimento ai fattori comportamentali nella vita quotidiana.

Art. 6.

*(Utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione)*

1. Al fine di favorire la veicolazione e l'efficacia dell'informazione dei progetti e delle attività di cui agli articoli 4 e 5, e l'efficacia formativa dell'insegnamento di cui all'articolo 3, possono essere utilizzate le potenzialità offerte dalla tecnologia dell'informazione, per realizzare progetti di formazione a distanza e di utilizzo della rete telematica Internet.

Art. 7.

(Attuazione)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali il regolamento può essere comunque emanato.

4. Nel regolamento devono essere precisati i contenuti degli insegnamenti di cui all'articolo 3 e le procedure di attuazione nell'ambito del sistema educativo di istruzione. Con apposito regolamento, inoltre, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentito il parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individua i titoli universitari e i curricula richiesti per il reclutamento dei docenti.

5. Entro sei mesi dall'inizio dell'anno scolastico in cui sono attuate le disposizioni della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rende noti i piani delle attività di cui agli articoli 4 e 5. L'operatività di tali piani è subordinata all'approvazione di un apposito provvedimento legislativo indicante i mezzi finanziari per la copertura.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

